



UIL SCUOLA PRATO
Via Vittorio Veneto, 80 59100 Prato
Tel. 3890984199
E-mail: prato@uilscuola.it
prato@pec.uilscuola.it
Sito: www.uilscuolaprato.it

Prato 05/09/2024

Al personale docente

Oggetto: Ora di alternativa alla religione cattolica

La facoltà di avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica, come si legge anche nell'annuale nota sulle iscrizioni, è esercitata:

- dai genitori o da chi esercita la potestà genitoriale, all'atto dell'iscrizione in modalità cartacea alla scuola dell'infanzia, utilizzando il modello B allegato all'annuale nota sulle iscrizioni;
- dai genitori o da chi esercita la potestà genitoriale, all'atto dell'iscrizione online alla classe prima della scuola primaria e secondaria di primo grado;
- dagli studenti stessi, all'atto dell'iscrizione online alla classe prima della scuola secondaria di secondo grado, iscrizione effettuata online dai genitori o da chi esercita la potestà genitoriale.

La scelta effettuata all'atto dell'iscrizione:

- nella scuola primaria e secondaria ha validità per l'intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio; nella scuola dell'infanzia, invece, va effettuata ogni anno scolastico (come ricorda anche, in un'apposita nota, l'USR Piemonte);
- può essere modificata, sempre entro l'annuale termine per le iscrizioni, per l'anno scolastico successivo. Esempio: alunno iscritto alla classe prima della scuola primaria a.s. 2022/23, i cui genitori hanno optato di avvalersi dell'IRC; potevano cambiare la scelta effettuata (e quindi indicando di non avvalersi dell'IRC) per la classe seconda, entro il 30/01/2023, termine ultimo per le iscrizioni a.s. 2023/24. Evidenziamo però che il TAR Molise, con sentenza 289/2012, ha permesso un cambio della scelta effettuata all'atto dell'iscrizione, nel corso dell'anno scolastico. Tale pronunciamento del TAR è stato poi confermato dalla sentenza 4634/2018 del Consiglio di Stato -sez. VI, fermo restando che la normativa resta quella sopra richiamata, così come la tempistica indicata.

Scelta delle attività alternative

Premettiamo che la scuola è tenuta ad organizzare le attività alternative all'IRC, per gli studenti che non si avvalgono del predetto insegnamento, come ribadito dal Ministero nella CM n. 18/2013: *Si ricorda che deve essere assicurato l'insegnamento dell'ora alternativa alla religione cattolica agli alunni interessati ...*

Quanto alla scelta delle attività da seguire o svolgere, al posto dell'insegnamento della religione cattolica, va effettuata successivamente all'esercizio del diritto di avvalersi o meno dell'IRC (all'atto dell'iscrizione), soltanto da parte di coloro i quali non si avvalgono del predetto insegnamento. Dunque, una volta scelto di non avvalersi dell'IRC all'atto dell'iscrizione, successivamente, i genitori ovvero chi esercita la responsabilità genitoriale devono indicare l'attività alternativa da svolgere. Per l'a.s. 2024/25, la scelta dell'attività alternativa è stata operata attraverso un'apposita funzionalità del sistema "Iscrizioni on line" accessibile ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale dal 31 maggio al 30 giugno 2024. Per la scuola dell'infanzia, la predetta scelta è stata effettuata, sempre secondo la predetta tempistica, inoltrando a scuola l'apposito modulo (allegato C).

Queste le possibili opzioni di scelta:

- attività didattiche e formative;
- attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente;
- libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per studenti delle scuole secondarie di secondo grado);
- non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.

Orario attività alternative

Come leggiamo nelle circolari ministeriali n. 128 e n. 129 del 1986, le ore di attività alternativa:

nelle sezioni della scuola dell'infanzia e nelle classi della primaria, ove sono presenti bambini/alunni che si avvalgono delle attività di insegnamento della religione cattolica ed alunni che non se ne avvalgono, si svolgono all'inizio o alla fine dell'orario giornaliero delle lezioni.

Per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, le relative circolari ministeriali (130 e 131 del 1985), diversamente da quelle dedicate alla scuola dell'infanzia e primaria, non forniscono indicazioni in merito all'orario in cui svolgere le suddette ore.

Attività alternative all'IRC

La programmazione delle attività alternative all'IRC:

- è di competenza del Collegio docenti per la scuola dell'infanzia e per la secondaria di primo e di secondo grado, mentre spetta ai consigli di interclasse per la scuola primaria (CM 129/1986);
- **va effettuata entro il primo mese dall'inizio delle lezioni** (sentiti i genitori interessati o chi esercita la potestà nei confronti del minore, per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado; per la secondaria di secondo grado, tenuto conto delle proposte degli alunni medesimi).

Quanto alla tipologia e alle finalità delle attività alternative all'IRC (attività didattiche e formative), premesso che **non è possibile programmare attività curricolari comuni** (CM n. 368/85) e che nella scuola primaria e secondaria di primo grado le predette attività rientrano tra quelle integrative da realizzarsi ai sensi degli artt. 2 e 7 della L. n. 517/1977, indichiamo quanto segue:

- **ai bambini della scuola dell'infanzia** sono assicurate attività educative nel quadro degli orientamenti in vigore (quindi delle Indicazioni nazionali per il curricolo);
- **agli alunni della scuola primaria** sono assicurate attività scolastiche integrative, che possono essere organizzate per gruppi di alunni della stessa classe oppure di classi diverse; fermo restando il carattere di libera programmazione, le predette attività devono concorrere al processo formativo della personalità degli alunni e sono dirette, in particolare, **all'approfondimento di quelle parti dei programmi più strettamente attinenti ai valori della vita e della convivenza civile;**
- **agli alunni della secondaria di primo grado**, sono assicurate attività scolastiche integrative, anche a **carattere interdisciplinare**, che si possono organizzare per gruppi di alunni della stessa classe o classi diverse; tali attività devono concorrere al processo formativo della personalità degli allievi e sono **finalizzate principalmente all'approfondimento di quelle parti dei programmi di storia e di educazione civica più strettamente attinenti alle tematiche relative ai valori fondamentali della vita e della convivenza civile;**
- **agli alunni della secondaria di secondo grado** sono assicurate attività culturali e di studio, che devono concorrere al processo formativo della personalità degli studenti. Tali attività sono prevalentemente **finalizzate all'approfondimento di quelle parti dei programmi, in particolare di storia, di filosofia, di educazione civica, che hanno più stretta attinenza con i documenti del pensiero e della esperienza umana relativa ai valori fondamentali della vita e della esperienza umana.** La partecipazione alle attività culturali e di studio programmate non è obbligatoria e agli studenti, che non se ne avvalgono, va assicurata ogni opportuna disponibilità per attività di studio individuale.

Come indicato nella CM 302/1986, ricordiamo che le suddette attività, nella scuola primaria e secondaria di primo grado, qualora i contenuti delle medesime siano tali da renderlo utile ed opportuno, possono essere organizzate accorpando alunni appartenenti a classi sia parallele che non (quindi anche in senso verticale). **Le attività didattiche e formative alternative programmate, secondo quanto sopra illustrato, confluiscono naturalmente nel PTOF della scuola.**

Quanto all'attività di studio individuale, qualora i genitori o gli studenti ne facciano richiesta, il dirigente scolastico sottopone all'esame e alle deliberazioni degli organi collegiali la necessità di attrezzare spazi, laddove possibile, e organizzare servizi, assicurando idonea assistenza agli alunni. L'assistenza può consistere in un'attività finalizzata ad offrire contributi formativi ed opportunità di riflessione, in modo da soddisfare gli interessi degli studenti. D'altra parte, è contemplata la possibilità che gli studenti stessi segnalino propri bisogni formativi, nonché le relative modalità di intervento.

Per gli studenti della secondaria di secondo grado, ricordiamolo, l'attività di studio individuale può essere utile ai fini dell'attribuzione del credito scolastico, cui possono concorrere appunto anche i risultati conseguiti nell'attività in questione, a condizione che la scuola abbia individuato e deliberato specifiche modalità di valutazione e certificazione.

Individuazione docenti

Come indicato dal MEF con il messaggio n. 87/2012:

- possono essere titolari di contratto per ore alternative sia i docenti di ruolo che i docenti a tempo determinato, con esclusione dei titolari di contratto di supplenza breve o indennità di maternità;
- i contratti per ore alternative hanno scadenza obbligatoria entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno scolastico;
- nel caso di superamento dell'orario di cattedra, è previsto il pagamento delle ore eccedenti, fino a un massimo di 6 ore, assimilabili al trattamento economico fondamentale.

Quanto all'individuazione dei docenti da impiegare nelle attività alternative all'IRC (attività didattiche e formative e per l'assistenza allo studio o alle attività individuali), la CM 316/1987 indica che devono essere utilizzati:

- prioritariamente docenti totalmente o parzialmente in soprannumero o comunque tenuti al completamento in quanto impegnati con orario inferiore a quello d'obbligo;
- nonché docenti dichiaratisi disponibili a prestare ore eccedenti.

Quanto indicato dalla suddetta circolare è stato successivamente ripreso e specificato dalla nota del MEF n. 26482/2011 che, nell'indicare le categorie di docenti di attività alternative in merito alla liquidazione dei relativi compensi, elenca nell'ordine il seguente personale:

- personale interamente o parzialmente a disposizione della scuola;
- docenti dichiaratisi disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all'orario d'obbligo;
- personale supplente già titolare di altro contratto con il quale viene stipulato apposito contratto a completamento dell'orario d'obbligo;
- personale supplente appositamente assunto dalle graduatorie di istituto, non potendo ricorrere ad una delle ipotesi sopra specificate.

Nelle ipotesi di cui ai punti 1, 2 e 3, si devono individuare docenti che non insegnano nella classe o nelle classi degli alunni interessati alle attività in parola, atteso che così viene assicurato, per gli alunni avvalentisi e per quelli non avvalentisi, il rispetto del principio della "par condicio". **Evidenziamo, inoltre, che non è possibile, per i docenti titolari di cattedra orario esterna, completare l'orario nella prima scuola con ore di attività alternative.**

Precisiamo che:

- **quanto detto in merito alle ore eccedenti non è applicabile ai docenti titolari nella scuola dell'infanzia e primaria**, ma solo ai docenti della secondaria, il cui orario è di 18 ore settimanali, ore che possono giungere sino a un massimo di 24 (l'orario di insegnamento settimanale obbligatorio per i docenti della scuola primaria è già pari a 24 ore, mentre per quelli dell'infanzia è pari a 25; per questo la disposizione sopra indicata non è applicabile a tali docenti). Al riguardo, si è anche espressa la Corte dei Conti Piemonte con deliberazione n. 50 del 2014. Pertanto, in tali gradi di istruzione le ore di alternativa vanno assegnate o a un docente in soprannumero oppure a supplenti che devono completare l'orario oppure nominando dalle graduatorie di istituto;
- nel caso in cui le ore in questione vengano assegnate a docenti che hanno manifestato la propria disponibilità a svolgere ore eccedenti oltre l'orario obbligatorio di insegnamento (scuola secondaria), nei provvedimenti di individuazione, i dirigenti scolastici devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non aver potuto coprire queste ore con docenti di ruolo in soprannumero o con orario di cattedra inferiore a quello obbligatorio;
- nel caso in cui le ore in questione vengano assegnate dalle graduatorie di istituto (quindi nominando appositamente un supplente), nei provvedimenti di individuazione, i dirigenti devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non aver potuto provvedere all'attribuzione di ore eccedenti.

La procedura di individuazione in esame è stata, negli anni, illustrata da diverse note pubblicate dagli Uffici Scolastici Regionali, le cui indicazioni risultano essere conformi a quanto sopra riportato. Ad esempio, lo scorso anno scolastico, l'USR Veneto ha indicato, anche nel rispetto di quanto previsto per l'assegnazione degli spezzoni pari o inferiori a 6 ore nell'articolo 2/3 dell'OM 112/22, in applicazione dell'art. 22/4 della legge 448/2001 (ribadiamo, come detto sopra, che l'assegnazione delle ore eccedenti l'orario obbligatorio di insegnamento non riguarda i docenti della scuola dell'infanzia e primaria), vadano assegnate nella maniera e nell'ordine di seguito indicati:

1. prioritariamente, le ore di attività alternative sono attribuite ai docenti a tempo indeterminato in servizio nella rispettiva scuola, con precedenza nei confronti degli eventuali docenti totalmente in esubero e successivamente nei confronti di quelli che hanno un orario di cattedra inferiore all'orario obbligatorio. Si precisa che non è possibile, per i docenti titolari di cattedra orario esterna, completare l'orario nella prima scuola con ore di attività alternative;
2. in subordine, i dirigenti scolastici provvedono alla copertura delle ore alternative alla Religione Cattolica, attribuendole, con il loro consenso, ai docenti in servizio nella rispettiva scuola con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario, mediante stipula di apposito contratto a tempo determinato (nella scuola secondaria, naturalmente, l'assegnazione delle ore, ai fini del completamento orario, dipende dalla classe di concorso del supplente);
3. in subordine, l'assegnazione spetta a coloro che, in servizio nella scuola come docenti a tempo indeterminato e come supplenti con nomina al 30/06 o al 31/08 (con orario completo), abbiano manifestato la propria specifica disponibilità. Tali ore andranno attribuite prima al personale con contratto a tempo indeterminato poi al personale con contratto a tempo determinato (è escluso, per ovvi motivi, il personale che insegna IRC);
4. in subordine i Dirigenti scolastici potranno stipulare contratti a tempo determinato ex novo con aspiranti inclusi nelle graduatorie d'istituto.

Precisiamo che l'assegnazione delle ore di attività alternativa, secondo quanto sopra indicato, deve avvenire anche nei casi in cui la scelta di chi non si avvale dell'insegnamento della religione cattolica ricada sullo studio e sulle altre attività individuali da svolgersi con l'assistenza di personale docente, come si legge nella CM n. 316/1987. Per l'assistenza agli studenti che hanno scelto di svolgere lo studio o le attività individuali, rientranti nel quadro delle finalità della scuola, il Dirigente, previa deliberazione del consiglio d'istituto per i profili propositivi ed organizzativi, e su proposta del collegio dei docenti, relativamente agli aspetti didattico-formativi ed alla individuazione del personale da utilizzare, designerà uno o più docenti, in servizio nella scuola secondo le modalità sopra precisate.

Pagamento ore

Le ore di attività alternativa, come indicato dal MEF con nota 26482/2011, vengono retribuite secondo quanto di seguito indicato:

- personale interamente o parzialmente a disposizione della scuola: trattandosi di personale già retribuito per l'intero orario, l'insegnamento non comporta oneri aggiuntivi;
- docenti dichiaratisi disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all'orario d'obbligo: le attività alternative, svolte da personale docente di ruolo e non di ruolo, si ritiene possano essere liquidate come ore eccedenti sui piani gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi allo stipendio base;
- personale supplente già titolare di altro contratto con il quale viene stipulato apposito contratto a completamento dell'orario d'obbligo: le attività alternative potranno essere liquidate in aggiunta all'orario già svolto e riferite ai piani gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi al contratto principale;
- personale supplente appositamente assunto dalle graduatorie di istituto, non potendo ricorrere ad una delle ipotesi sopra specificate: trattandosi di personale assunto esclusivamente per le attività alternative, per assicurarne il tempestivo pagamento nelle more delle necessarie implementazioni ai sistemi informativi del MIUR e del MEF, l'onere potrebbe, al momento, essere imputato al piano gestionale relativo alle spese per le supplenze a tempo determinato dei capitoli di spesa distintamente previsti per la scuola dell'infanzia (cap. 2156), primaria (cap. 2154), secondaria di primo grado (cap. 2155) e secondaria di secondo grado (cap. 2149).

No docenti potenziamento

I docenti impiegati sui posti del potenziamento dell'offerta formativa non possono essere utilizzati per svolgere le attività alternative all'IRC, se non come gli altri colleghi. Quindi non è possibile utilizzare le ore di potenziamento per svolgere attività alternative, mentre i predetti docenti possono essere utilizzati per svolgere attività alternative, solo se intendono svolgere ore eccedenti ovvero se sono in soprannumero.

Quanto detto è indicato anche nelle annuali note sugli organici del personale docente (in ultimo la nota sugli organici a.s. 2024/25):

- Le attività di potenziamento introdotte dalla L. 107/2015, finalizzate al raggiungimento di obiettivi formativi individuati come prioritari, sono da ritenersi comuni a tutti gli alunni e quindi, analogamente a quanto avviene per quelle curricolari, devono restare estranee alle attività alternative all'insegnamento della Religione cattolica.

Partecipazione attività collegiali

Il Ministero, con nota n. 695/2012, ha chiarito che i docenti, i quali svolgono attività alternativa alla religione cattolica, partecipano a pieno titolo ai consigli di classe per gli scrutini intermedi e finali, nonché all'attribuzione del credito scolastico per gli studenti della secondaria di II grado, limitatamente agli alunni che seguono le predette attività. La predetta nota è stata emanata in seguito alla sentenza n. 33433/2010 del TAR Lazio che ha dichiarato illegittima la disposizione di cui al DPR 122/09, in base alla quale i docenti di attività alternativa non potevano partecipare alle operazioni di scrutinio.

Pertanto, i docenti in questione, come anche quelli di religione cattolica:

- partecipano alle operazioni di valutazione intermedia e finale (come anche agli altri consigli di classe non dedicati alla predetta valutazione) e, a tal fine, redigono una speciale nota (ovvero nota distinta) con giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti, per gli alunni/studenti che si avvalgono dell'attività alternativa;
- nella scuola secondaria di secondo grado, inoltre, partecipano all'attribuzione del credito scolastico, sempre per gli studenti che si avvalgono dell'attività in questione.

Distinti Saluti.

**Segretario Territoriale UIL Scuola Prato
Prof. Luigi Rocca**